



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Proposta n. 314 del 17/06/2026

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 291 del 17/06/2026

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PERMANENTE SULLA VIA NETTUNO NEL
TRATTO COMPRESO TRA IL VIALE ITALIA E LA VIA VENERE
- ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA SUL LATO NORD**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che :

- la Via Nettuno, nel tratto in oggetto, è una strada regolamentata a doppio senso di circolazione con una larghezza di circa ml. 5,30, sulla quale è possibile parcheggiare su ambo i lati;
- in data 09/04/2026 prot. n. 22853 è pervenuta da parte del proprietario di un'abitazione sita in Viale Italia al civico 34, con ingresso carrabile su Via Nettuno, la richiesta di istituire un divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata sul lato nord, ovvero sul lato opposto al passo carraio di pertinenza, al fine di poter effettuare le manovre di ingresso ed uscita dal proprio passo carraio senza difficoltà;
- il Comune di Cervia ha rilasciato il passo carraio identificato con il numero 4980;
- dalle verifiche effettuate sullo stato dei luoghi e sui dati disponibili risulta che la larghezza della carreggiata non può garantire la sosta contestualmente al transito delle vetture in quanto la sezione stradale risulta insufficiente;
- soprattutto nella stagione estiva, diventa fondamentale garantire il libero transito di tutti i veicoli compresi mezzi di soccorso, pronto intervento e di servizio.

Accertato che:

- dall'istruttoria del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture – Viabilità, si rileva che:
- nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 5.11.2001, sul tratto della Via Nettuno oggetto della presente, in merito alle larghezze stradali ed al fine di garantire il passaggio dei mezzi e a garantire le manovre di ingresso ed uscita dai passi carrai, occorre adottare il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata sul lato nord secondo i presupposti di sicurezza della circolazione stradale in base a quanto dettato dalla normativa vigente in materia di traffico e viabilità;

Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, comma 14, come modificato dall'art. 1 comma 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;

- DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; art. 3, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, art. 7, comma 1, art. 13, comma 3, art. 14, commi 2 e 3;

Visti:

- la proposta presentata in data 17 Giugno 2026 dal Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture – Viabilità;
- il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato con atto di C.C. n. 1/2018;
- l’art.107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- l’art.3, comma 4 della L. 241/90;
- il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l’esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;

ORDINA

di istituire sul tratto della **Via Nettuno** compreso fra il Viale Italia e la Via Venere, a far tempo dalla avvenuta realizzazione dei lavori e della posa della segnaletica, le seguenti regolamentazioni permanenti:

DIVIETO DI SOSTA 0-24 con rimozione forzata sul lato nord

DISPONE CHE

La presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali, scelti ed installati in base a quanto dettato dalle normative vigenti in materia di circolazione e traffico ed in base a quanto ordinato dalla presente, a cura del **Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture - Viabilità**;

COMUNICA

Che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nelle seguenti forme:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), entro 60 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;
- in alternativa, ricorso straordinario, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del d.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente

Stefano Bottari / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate